



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Nel corso di un giudizio di equa riparazione, pendente tra la signora P. A. e il Ministero della giustizia, per l'eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Napoli, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza emessa il 20 marzo 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, per la risoluzione della seguente questione di diritto: se, nel giudizio presupposto che si svolge dinanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., o se tale rimedio non sia applicabile dinanzi al giudice di pace.

L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 6534 del 2023.

La Corte d'appello motiva sulla rilevanza della sollevata questione, la quale è presentata come un indispensabile antecedente logico-giuridico influente sull'esito del *thema decidendum* del processo di merito pendente tra le parti. Al riguardo, il giudice *a quo* osserva che la domanda di equa riparazione è stata dichiarata inammissibile dal consigliere delegato della Corte d'appello per il mancato esperimento del rimedio preventivo, consistente nella proposizione dell'istanza di decisione *ex art. 281-sexies* cod. proc. civ. La Corte di Napoli sottolinea, inoltre, che parte opponente ha censurato il decreto di inammissibilità contestando l'applicabilità della disciplina dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. ai giudizi dinanzi al giudice di pace e, di conseguenza, la necessità del rimedio preventivo. Il giudice rimettente considera, infine, che, aderendo alla soluzione interpretativa circa la compatibilità del modulo decisorio *ex art. 281-sexies* cod. proc. civ. con il procedimento davanti al giudice di pace, l'opposizione sarebbe destinata ad

essere rigettata, laddove, optando per l'opposta tesi, l'opposizione potrebbe essere accolta.

È soddisfatto, pertanto, il requisito della necessaria pregiudizialità dello scioglimento del dubbio interpretativo ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi alla Corte d'appello rimettente.

Sussistono anche le altre condizioni richieste dall'art. 363-*bis* cod. proc. civ. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale.

Se il giudice di pace possa avvalersi delle modalità semplificate, con la pronuncia della sentenza contestuale, previste dall'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., è questione esclusivamente di diritto, non condizionata da peculiarità della fattispecie né implicante un giudizio di fatto. Si tratta di una questione di diritto processuale, con risvolti, nell'ambito della disciplina dell'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo, sulla stessa tutela indennitaria, perché la manifestazione della disponibilità della parte al passaggio al modello decisorio concentrato costituisce un rimedio preventivo, il cui esperimento condiziona l'ammissibilità della domanda di equa riparazione. Si tratta, cioè, di una questione a confine tra diritto processuale e diritto sostanziale, al cui inquadramento concorrono il contributo della giurisprudenza costituzionale (intervenuta con diverse pronunce sull'area dei rimedi preventivi e sull'accesso all'equa riparazione) e i principi sanciti dalla Corte EDU.

Tale questione, inoltre, non è stata ancora risolta *ex professo* dalla Corte di cassazione. La Corte se ne è occupata, in un'occasione, soltanto in forma di *obiter*. Chiamata a risolvere un contrasto, negli indirizzi di legittimità, circa la identificazione, al fine della decorrenza dei termini per l'impugnazione, della data di pubblicazione della sentenza contenente una doppia attestazione sull'originale, con una diversità tra data di deposito e data di pubblicazione, la Corte, a Sezioni Unite, avendo di fronte un caso nel quale la sentenza in questione proveniva dal giudice di pace, ha affermato: "La sentenza del giudice esiste giuridicamente e tutti ne hanno scienza legale con la pubblicazione, a cura del cancelliere. Le fasi che precedono la formazione della sentenza sono la deliberazione del giudice ed il deposito in cancelleria del documento che la contiene se la decisione è



scritta. Alla decisione del giudice di pace si applicano (art. 311 cod. proc. civ.) le norme stabilite per la decisione del tribunale in composizione monocratica (capo terzo-*bis*, inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 68 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), che può avvenire a seguito di trattazione scritta o mista – art. 281-*quinquies* cod. proc. civ., analogo all'art. 275 cod. proc. civ., per la deliberazione collegiale del tribunale – o a seguito di discussione orale (art. 281-*sexies* cod. proc. civ.)” (Cass., Sez. Un., 1° agosto 2012, n. 13794).

La questione presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibili diverse letture delle norme di riferimento. La circostanza che la fase decisoria del procedimento davanti al giudice di pace sia già regolata dall'art. 321 cod. proc. civ., il quale prescrive il deposito della sentenza entro quindici giorni dalla discussione, potrebbe far propendere per l'inapplicabilità dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., giacché l'art. 311 cod. proc. civ. delimita la portata del rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica “per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni”. In senso opposto, però, potrebbe osservarsi, con il sostegno anche della prassi attestata in non pochi uffici, che le regole relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con la previsione della pronuncia della sentenza contestuale, non sono di per sé incompatibili con la struttura e la funzione tipica del procedimento davanti al giudice di pace, potendo sotto questo profilo apparire irragionevole che proprio e unicamente nell'ambito delle liti “minori”, devolute al giudice onorario *ex art. 7* cod. proc. civ., sia preclusa l'emanazione della sentenza nella forma più aderente ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione.

D'altra parte, deve escludersi che il dubbio interpretativo sia di immediata e facile soluzione solo perché la questione è stata, ora, affrontata dal legislatore, con il novellato, dal d.lgs. n. 149 del 2022, art. 321 cod. proc. civ. che richiama espressamente l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. Preme osservare che l'innovazione ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

La questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Proprio con riguardo alle ricadute in tema di equa riparazione, si rinvengono, nella giurisprudenza della Corte d'appello di Napoli, indirizzi di segno diverso: inclini, talvolta, a sottolineare che la necessità di proporre istanza di decisione *ex art. 281-sexies* cod. proc. civ. come rimedio preventivo per chiedere l'equo indennizzo è prevista per le cause per le quali non si applica il rito sommario di cognizione, tra cui rientrano quelle che si svolgono dinanzi al giudice di pace; talaltra, orientati a evidenziare l'incompatibilità del rimedio acceleratorio previsto per il tribunale, giacché il legislatore, nel delineare il procedimento dinanzi al giudice di pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario, che si svolge dinanzi al tribunale. Sollecitata dal rinvio pregiudiziale, la risposta "anticipata" della Corte di cassazione, con la sua forza orientatrice, servirà ad evitare che, sulla questione, proliferi un contenzioso legato al permanere di un'incertezza interpretativa.

La questione deve essere assegnata alla Seconda Sezione civile, tabellarmente competente in materia di equa riparazione. Il tema processuale, della applicabilità dinanzi al giudice di pace della decisione contestuale a seguito di discussione orale, di per sé trasversale alle Sezioni "generaliste" della Corte, è, infatti, funzionale alla soluzione di una problematica che investe l'area dei rimedi preventivi e l'accesso all'equa riparazione, materia, questa, del ristoro per l'irragionevole durata del processo, secondo le tabelle, della Seconda Sezione. D'altra parte, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 374 cod. proc. civ., non sussistono i presupposti per investire della questione le Sezioni Unite.

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Seconda Sezione civile, per l'enunciazione del principio di diritto.

Roma, 3 aprile 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 4 APR. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paola Francesca Campoli